



ALLEGATO
ALLA DETERMINAZIONE
SETTORE PROGETTAZIONE
E MANUTENZIONE OOPP

n.1668

31/12/2012

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

Repertorio n. _____ del _____ / _____ /201

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SOTTOPASSO IN VIA PASUBIO AL KM. 5+606 DELLA LINEA FERROVIARIA ASCOLI PICENO-PORTO D'ASCOLI. CUP : F81B09000360004 CIG 4840731995

in San Benedetto del Tronto AP, presso la sede comunale
posta in viale A. De Gasperi n. 124;

Avanti a me dott.ssa Fiorella Pierbattista, Segretario Generale del Comune di San Benedetto del Tronto, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, nell'interesse del comune, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.c) del D.lgs.

18/08/2000, n.267, sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità e veste rappresentativa sono certo:

-dott. Arch. Farnush Davarpanah, nato a Teheran il 16/08/1953, Dirigente del Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche del Comune di San Benedetto del Tronto, domiciliato presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse della stazione appaltante che rappresenta, ai sensi e per gli effetti dall'art.107, terzo comma,



lettera c) del D.Lgs.18/08/2000, n.267 e dall' articolo 42 dello Statuto Comunale Codice fiscale n° 00360140446, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Committente"

E

-Il Sig. , nato , Codice Fiscale , residente in , al civico n. , di , domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede dell'impresa, il quale dichiara di intervenire non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa " " codice fiscale Part. IVA n. , con sede in , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. di REA che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore":

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. del / /2011 veniva indetta una procedura aperta a norma dell'art.55, del d.lgs. 163/2006, per l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN SOTTOPASSO IN C.DA S. GIOVANNI AL KM. 294+943 DELLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA LECCE

- che in esito all'esperimento della procedura conformemente alle risultanze del verbale delle operazioni di gara in data / /2011, sono stati provvisoriamente aggiudicati all'"Appaltatore" i lavori in oggetto specificati,;



-che con determinazione n. in data / /2011 del
dirigente del Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pub-
bliche, sono stati definitivamente aggiudicati
all'Appaltatore i suddetti lavori;

- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato ve-
rificato positivamente da parte del Responsabile del procedi-
mento con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione
definitiva di cui sopra, ai sensi dell'articolo 11, comma 8,
del decreto legislativo n. 163 del 2006;

-che, a norma dell'art.122, comma 3 del D.Lgs.163/2006 smi, è
stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet della
Stazione Appaltante, l'avviso in merito all'esito della gara,
prot. del / /2011;

-che si è provveduto, alla comunicazione prevista dall'art.79
comma 5 del D.Lgs. 163/2006 anche ai fini del decorso del
termine di cui all'art.11 comma 10 del citato decreto, giusta
comunicazione fax del / /2011;

- che ai sensi della vigente normativa sono stati effettuati
i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti atte-
stanti il possesso in capo all'affidatario dei requisiti ge-
nerali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza
di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

Iscrizione alla C.C.I.A.A. (visura estratta mediante accesso
sistema informatico);

Regolarità contributiva (DURC prot. n. del



/ /2011)

Regolarità fiscale (certificazione Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Prot. del / /2011);

Assenza di procedure concorsuali (mediante accesso sistema informatico CCIAA)

Assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale (certificato casellario Giudiziale rilasciato ai sensi dell'art.39 dpr n. 313/2002 (prot. del / /2011);

Verifica obblighi ex art.17 legge n.68/1999 prot. del / /2011, effettuato presso il Servizio Centri per l'Impiego, Provincia di

Assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenute presso l'Osservatorio dei contratti pubblici;

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore/superiore ad Euro 154.937,07, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011, in base alla acquisita certificazione recante apposita annotazione antimafia, di cui all'art. 9, del D.P.R. n. 252/1998, rilasciata dalla CCIAA di ai sensi dell'art. 6 del citato DPR;



L'appaltatore dichiara, altresì, di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data / /2012;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti contraenti sopra indicate volendo addivenire alla stipulazione del contratto di comune accordo convengono e stipulano quanto segue;

ART. 1 Oggetto del contratto

Il Comune di San Benedetto del Tronto, come sopra rappresentato, affida all'impresa , come sopra meglio specificata, che a mezzo del suo rappresentante, accetta senza riserva alcuna l'esecuzione dei lavori citati in premessa.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto legislativo 12/4/2006 n. 163 (nel seguito Codice dei contratti Pubblici).

L'appaltatore dichiara fin d'ora che durante la propria attività lavorativa rispetterà tutte le disposizioni di legge



vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, medicina del lavoro, mezzi di protezione personali, sicurezza di attrezzature) e che si atterrà scrupolosamente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008, ed alle ulteriori eventuali indicazioni specifiche, dovute a situazioni temporanee e contingenti, fornite dal committente sui rischi esistenti nell'area lavorativa in cui sarà chiamato ad operare.

ART. 2 Corrispettivo del contratto

Il corrispettivo dell'appalto è fissato in € = (Euro /), al netto del ribasso d'asta in misura del - %, di cui, € = relativo alla quota lavori ed € = quale corrispettivo riguardante gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre all'IVA in misura di legge. Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale del direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati al domicilio dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art.133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, non si applica la revisione dei prezzi né il comma 1 dell'art.1664 del codice civile, salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, della disciplina stabilita ai successivi commi del citato art.133 del D.Lgs. 163/2006.



Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6 e 119, comma 5, del n. 207 del 2010, per cui:

a) per la parte di lavori "a corpo", l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;

b) per la parte di lavori "a misura", si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3.

ART. 3 Condizioni generali del contratto obblighi appaltatore.

L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed indiscutibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, costituenti il progetto esecutivo, approvato con determinazione del Dirigente del Settore Progettazione e Manutenzione Opere pubbliche del Comune di San Benedetto del Tronto n. del / /2011 che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.



L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad impiegare materiali della migliore qualità, corrispondenti alle prescrizioni del capitolato speciale ed accettati dal direttore dei lavori, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 15 e seguenti del capitolato generale d'appalto.

Gli elaborati progettuali, le relazioni e le tavole grafiche, di cui al progetto esecutivo, approvato con determinazione n. _____ del _____ / _____ /2011 e che formano parte integrante del contratto ai sensi dell'art. 137 del DPR 207/2010, controfirmati dall'appaltatore, rimangono depositati nel fascicolo del Settore progettazione e manutenzione opere pubbliche e sono quelli di seguito indicati :

omissis

E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, eventualmente corretti ai sensi dell'articolo 119, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010; non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto approvato.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Ai sensi dell'articolo 137 del DPR n.207/2010, si allega al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati: (All. A) Capitolato speciale d'appalto; (All. B) elenco prezzi unitari;



Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, si rispetteranno nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti:

- Contratto;
- Bando di gara/disciplinare/Lettera di invito alla gara;
- Capitolato speciale d'appalto
- Cronoprogramma;
- Capitolati Tecnici Speciali d'Appalto e Relazioni Illustrative.

In ogni caso, l'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131, comma 2 lett. c), del D. lgs. n. 163/2006, ha consegnato il **Piano Operativo di sicurezza** per quanto attiene alla proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, il quale è dichiarato parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppure non materialmente allegato.

(oppure, qualora l'Appaltatore non abbia ancora provveduto alla consegna dei piani di sicurezza, prevedere:)

Si dà atto che l'"appaltatore", ai sensi dell'articolo 131, comma 2, D:Lgs.163/2006, smi, si è impegnato a redigere e a consegnare entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comun-



que prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

ART. 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore

Ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art.2 del Capitolato Generale d'appalto ed anche ai fini dell'art.141 c.p.c. l'"Appaltatore" elegge domicilio in San Benedetto del Tronto Viale A. De Gasperi, 124 presso la Residenza Comunale, Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche, ove ha sede l'Ufficio Direzione Lavori .

ART. 5 Termini di esecuzione delle prestazioni.

I lavori, fatta salva l'ipotesi di ricorso alla consegna sotto riserva di legge, devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, è stabilito in giorni **630** (seicentotrenta _____) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, nei termini e condizioni tutte specificate nel capitolato speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 154, comma 6 del DPR n. 207/2010, in caso di consegna frazionata, il termine di esecuzione dei lavori



decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

L'appaltatore dovrà presentare nei termini previsti dall'art.11 del capitolato speciale d'appalto e con le modalità in esso indicate, un dettagliato programma esecutivo dei lavori. Il mancato rispetto delle previsioni del programma suddetto sarà considerato come grave inadempienza contrattuale in virtù della quale la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto a norma del successivo art.24.

ART. 6 Ultimazione dei lavori

Ai sensi dell'art. 122 del D.P.R. 207/2010 l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna di cui all'art. 5 del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 21 del Capitolato generale l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.



Ai sensi dell'art. 21, comma 4, del Capitolato generale d'appalto, nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori previsto dall'art. del Capitolato Speciale d'appalto ed il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori.

Ai sensi dell'art. 22 del Capitolato generale, salvo il caso di ritardo non imputabile all'Appaltatore, per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale si applicherà la penale pecuniaria con i limiti previsti dall'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010, regolamentata nel successivo articolo 7 del presente Contratto.

ART. 7 Penali in caso di ritardo

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla Committente una penale pecuniaria stabilita nella misura di € Euro (c /) per ogni giorno di ritardo.

Tale penale corrisponde ad una quantificazione definita, ai sensi dell'articolo 145 del D.P.R. 207/2010, in un importo pari all'1 per mille giornaliero dell'ammontare netto con-



trattuale e comunque, in una misura complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso importo netto contrattuale.

Nel caso di lavori dove è prevista l'esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, ai sensi dell'art. 154 comma 6 del DPR n.207/2010, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento dovrà promuovere la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall'articolo 136 del D. Lgs. 163/2006 a norma del successivo articolo 24 del presente contratto..

Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, le eventuali penali dovranno essere applicate ai rispettivi importi delle sole parti dei lavori interessate dal ritardo.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

Nel caso sia accertata la non imputabilità all'Appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della Com-



mittente, l'Appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la Committente su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

ART. 8 Oneri a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri derivanti dal Capitolato Generale d'Appalto e quelli previsti dall'art. del C.S.A., sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e opere di protezione e recinzione riguardanti la formazione del cantiere con esclusione delle sole opere relative alla sicurezza del cantiere; l'installazione di tutte le attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori; la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente; il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, assistenza ed assicurazione dei lavoratori;

- la esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le esperienze, saggi e prove che verranno in ogni tempo ordinati dalla direzione lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevarsi in opera. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione in luogo indicato dalla D.L.,



munendoli di sigilli a firma della stessa e dell' impresa,
nei modi più adatti a garantirne l' autenticità;

- La D.L. si riserva inoltre la facoltà di richiedere
all'impresa che vengano effettuate tutte quelle prove neces-
sarie ai fini della determinazione delle caratteristiche di
qualità e resistenza delle strutture e dei materiali posti in
opera, L'appaltatore sarà tenuto a far eseguire dette prove
a proprie cure e spese presso un laboratorio ufficiale auto-
rizzato e di gradimento dell'Amministrazione;

- la esecuzione di ogni prova di carico, compreso la manova-
lanza e gli apparecchi di carico e le spese di laboratorio,
delle strutture in legno, delle opere in c.a., c.a.p. e car-
penteria metallica e muratura, pali di fondazione e qualsiasi
altra struttura portante, per la valutazione della capacità
portante delle strutture, sia in corso d'opera che per il
collaudo finale da parte di un soggetto professionalmente a-
bilitato designato dal Committente, presso laboratorio uffi-
ciale legalmente riconosciuto e di gradimento della D.L. e
del collaudatore statico; la fornitura dell'energia elettrica
e degli altri materiali o sostanze necessari per tutte le
prove di funzionamento degli impianti;

- le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e
per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà
pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei la-
vori;



- l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, alla committente che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.

- la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di uno o due cartelloni a discrezione della D.L..

ART. 9 Cartello di cantiere

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito ben visibile indicato dal Direttore dei lavori un esemplare (o più se ritenuto necessario) del cartello indicatore di cantiere, di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, aggiornato sulla base della più recente normativa in materia. Tale cartello deve avere dimensioni di almeno cm 100 di base e cm 200 di altezza, e deve essere aggiornato periodicamente se necessario.

ART. 10 Condotta lavori e direttore tecnico di cantiere

Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a



persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'Amministrazione che ne darà comunicazione al Direttore dei lavori.

Per tutta la durata dell'appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi l'Amministrazione, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere dall'Appaltatore stesso la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato generale d'appalto l'Appaltatore affida la direzione del cantiere al direttore tecnico dell'impresa o ad altro tecnico eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato generale.



In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione di cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del Direttore di cantiere, e risponde nei confronti dell'Amministrazione per la malafede o frode del medesimo nell'impiego dei materiali.

Ai sensi dell'art. 131, comma 3, e dell'art. 118, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. il Direttore tecnico di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza ed è responsabile del loro rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 11 Disciplina e buon ordine del cantiere

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare al personale le norme di legge, i regola-



menti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti dell'Amministrazione per la mala fede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 12 Proroghe

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del DM 145/2000, l'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine contrattualmente fissato, potrà chiedere una proroga. La richiesta dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti dell'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggior durata a fatto della Stazione appaltante. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ART. 13 Sospensioni e riprese dei lavori

In accordo con quanto fissato dalle clausole del presente contratto e qualora cause di forza maggiore, condizioni cli-



matiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere degli interventi, il direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'Appaltatore e che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa degli stessi procedendo in contraddittorio con l'Appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente articolo, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo. Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori. Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, avessero una durata complessiva superiore ad un quarto del tempo totale contrattualmente



previsto per l'esecuzione dei lavori o quando superino i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. Fatto salvo quanto previsto per le sospensioni parziali dell'art.158, comma 7 del regolamento, la durata della sospensione comporterà automaticamente il prolungamento dei tempi contrattuali per l'esecuzione dell'appalto per un periodo pari alla durata della sospensione stessa.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'art.165 del regolamento.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alle disposizioni del regolamento e del capitolato generale che disciplinano la materia.

ART. 14 Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità



delle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. (i)

La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i bro-



gliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara

ART. 15 Liquidazione dei corrispettivi

Ai sensi dell'art.5 del Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 (G.U. n. 74 del 29 marzo 1997 e n. 123 del 29 maggio 1997) non è dovuta alcuna anticipazione.

La liquidazione dei lavori sarà effettuata al maturare di stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al lordo del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza e ritenuta di garanzia raggiungano l'importo di € 350.000

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231, attuativo della Direttiva del Parlamento Europeo n. 2000/35/CE, si fissa concordemente in giorni 30 (diciannove) decorrenti dalla data di arrivo al protocollo della fattura commerciale, munita di visto del competente ufficio



comunale, il termine per il pagamento, dalla cui scadenza decorrono gli interessi moratori, salvo quanto previsto dall'art.3 del predetto Decreto Legislativo.

I termini per il pagamento della rata di acconto o di saldo decorrono, comunque, dalla data di acquisizione del DURC da parte della Stazione Appaltante.

Al pagamento si provvede mediante mandato di pagamento che ordini al Tesoriere comunale di provvedere con bonifico sul c/c dedicato comunicato ai sensi del comma seguente.

Poiché l'opera è in parte finanziata con contributo regionale a valere sui fondi "PO FEP Marche CRO 2007/2013 - Misura 3.3 - Porti, luoghi di sbarco e rifugi di pesca" e i fondi sono pertanto detenuti dalla Regione Marche e soggetti a rendicontazione, i pagamenti occorrenti in acconto e a saldo, in deroga a quanto previsto in ogni diversa disposizione, saranno corrisposti compatibilmente con i tempi di erogazione necessari da parte dell'ente detentore dei fondi, senza che per ciò l'appaltatore possa pretendere interessi o indennizzi di sorta.

Il pagamento della rata di acconto o di saldo si intende utilmente disposto qualora nei termini di cui all'art. 143 del DPR 207/2010 il Committente abbia provveduto all'emissione del rispettivo mandato di pagamento.

In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia



inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

ART. 16 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire e contrastare i fenomeni di infiltrazioni criminali, l'appaltatore si obbliga ad eseguire le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente atto, con le modalità di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come da ultimo modificato dalla legge 17/12/2010, n.217, conformandosi alla integrale applicazione delle disposizioni previste dalla legge citata.

A tal fine si impegna: ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto;

a comunicare alla stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente punto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o primo utilizzo;

a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente contratto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi



assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi.

L'appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art.3, comma 9bis, della legge n.136/2010 smi, causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 17 Nuovi prezzi

Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'elenco prezzi contrattualmente definito, il direttore dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri: applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli, e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;aggiungendo



all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza; aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali; aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'Appaltatore.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della Stazione appaltante. Qualora l'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la Stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste. Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta che non potrà essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.



L'amministrazione si riserva la facoltà di valutare la ricorrenza delle ipotesi previste dall'art.133 comma 4 e ss del D.Lgs.163/2006.

ART. 18 Controlli

Il Responsabile Unico del Procedimento avvalendosi del direttore dei lavori, procede al controllo periodico dell'attività da svolgere, mediante ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della contabilità, esame del rispetto del cronoprogramma e incontri con l'appaltatore, secondo modalità e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attività di cantiere.

Si fa comunque, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell'art.19 del d.m.145/2000.

ART. 19 Specifiche modalità e termini di collaudo

Al termine dell'esecuzione delle opere si procederà, a norma degli art. del C.S.A., con le operazioni di collaudo che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 141, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e 215, co. 4 del D.P.R. 207/2010.

A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà carattere provvisorio diventando definitivo, salva l'espressa autonoma approvazione del collaudo da parte della Stazione appaltante, dopo due anni



dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all'Appaltatore il quale dovrà firmarlo per accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di collaudo; le domande dovranno essere formulate con modalità analoghe a quelle delle riserve previste dall'articolo 190 del D.P.R. 207/2010.

L'organo di collaudo, dopo aver informato il responsabile del procedimento, formulerà le proprie osservazioni alle domande dell'Appaltatore.

Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta dall'organo di collaudo in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.

Al termine delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti, i documenti contabili aggiungendo:

i verbali di visita al cantiere;

le relazioni previste;

il certificato di collaudo;



il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni eventualmente ordinate dall'organo di collaudo;

le contro deduzioni alle eventuali osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione, si estinguono di diritto le garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 123 (cauzione definitiva) del D.P.R. 207/2010.

Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la Stazione appaltante, previa garanzia fidejussoria calcolata sull'importo della rata di saldo aumentata degli interessi legali per il periodo intercorrente fino alla data di emissione del collaudo definitivo, procederà al pagamento della rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Sono a carico dell'Appaltatore:

operai e mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;

il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo;

le spese di visita del personale della stazione appaltante per l'accertamento dell'eliminazione delle mancanze riscon-



trate dall'organo di collaudo.

Qualora l'Appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporrà l'esecuzione di ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno dedotte dal credito residuo dell'Appaltatore.

Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo l'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto.

E' in facoltà dell'amministrazione, ove consentito dalla legge, sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. In tal caso lo stesso verrà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La cauzione prestata a garanzia del pagamento della rata di saldo è svincolata non appena il collaudo diventa definitivo, salvo la facoltà del committente di procedere ad una autonoma approvazione dello stesso.

Il Committente si riserva la facoltà, qualora abbia necessità di occupare o di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato o parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio, di procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

ART. 20 Cauzione definitiva

L'"Appaltatore", a garanzia degli impegni da assumere con il



presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. _____ emessa in data _____ dalla _____, per l'importo di € _____ = pari al _____ % dell'importo del presente contratto, usufruendo dei benefici di cui all'art.75 comma 7, del D.Lgs.163/2006.

Detta garanzia:

- VIENE prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Si applica l'art. 123, D.P.R. 207/2010;

- PREVEDE espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante;

- HA VALIDITÀ fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque non inferiore a dodici mesi dalla



data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

- DOVRÀ ESSERE integrata successivamente con i tempi di eventuali sospensioni o proroghe;

- DOVRÀ ESSERE tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore;

- LO SVINCOLO della cauzione è disciplinato dall'art.113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

ART. 21 Coperture assicurative

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dell'eventuale verificarsi di danni di cui al comma precedente ed è obbligato al ripristino delle opere o al risarcimento dei danni medesimi con oneri a suo totale carico.

A tal fine si da atto che l'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 129 D.Lgs. 163/2006 e art.125 del decreto del Presidente della Repubblica n.207/2010, e del Capitolato speciale d'appalto apposita polizza "tutti i rischi del costrut-



tore" (CAR) comprensiva di RCT, per i seguenti massimali:

1) Sez. A - polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all'importo del contratto incrementato dell'IVA (Partita 1) Danni alle cose: opere ed impianti permanenti e temporanei importo contrattuale incrementato dell'IVA Part. 1: opere ed impianti preesistenti: Part.2: € 2.500.000; demolizione e sgombero Part.3: € 1.000.000;

2) Sez. B - Danni da responsabilità: per responsabilità civili verso terzi per la somma assicurata di: € 500.000=, emessa in data / /2011 , Polizza n. .

Le coperture assicurative sono conformi agli schemi tipo ed alle prescrizioni di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123.

Le polizze di cui ai precedenti punti 1) e 2), devono coprire per patto espresso l'intero periodo dell'appalto fino all'intervenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

ART. 22 Recesso

L'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 134 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., è titolare del diritto di recedere in qualunque momento dal presente



Contratto.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Appaltatore è tenuto a consegnare all'Amministrazione il cantiere, i materiali accettati dalla Direzione Lavori e le opere sino a tale data realizzate.

L'Amministrazione riconoscerà il valore dei soli materiali già accettati dal Direttore dei lavori prima della comunicazione del suddetto preavviso.

L'Appaltatore deve rimuovere dal cantiere i materiali non accettati dalla Direzione lavori e deve mettere il predetto cantiere a disposizione dell'Amministrazione nel termine stabilito; in caso contrario, lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

ART. 23 Clausola risolutiva espressa

Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, il contratto si intenderà risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione di volersi avvalere della clausola risolutiva nelle seguenti ipotesi:

- intervenuta emanazione nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 27.12.1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della L.



31.05.1965 n. 575;

- intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti dell'Appaltatore per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

- intervenuta decadenza, nei confronti dell'Appaltatore, dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rilasciati dall'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in sede d'offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto, ovvero venir meno, in capo all'Appaltatore stesso, dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;

- cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del presente contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- salvo quanto previsto dall'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal contratto ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di



procure all'incasso;

- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, di cui al precedente articolo 20, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;

- cessazione dell'attività o sottoposizione dell'Aggiudicatario a fallimento o altra procedura concorsuale, salvi i casi previsti dall'art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;

- violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010, come da ultimo modificato dalla legge 17/12/2010, n.217;

Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione del presente Contratto si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata A/R, e comporterà il risarcimento dell'eventuale danno in favore dell'Amministrazione stessa, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 135 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

La risoluzione contrattuale comporta l'incameramento a pieno titolo della cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 24 Risoluzione del contratto



L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:

Ipotesi previste dall'art. del C.S.A.

mancato rispetto delle previsioni del programma dei lavori di cui all'art.5 del presente contratto;

L'accumulo da parte dell'appaltatore di un ritardo rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore al 30% della durata contrattuale;

in caso di ingiustificata sospensione sostanziale dei lavori; quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto;

nei casi previsti dall'art. 131 del D.Lgs.n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

qualora il ritardo nell'adempimento o l'inesatto adempimento dei lavori oggetto del presente appalto, non dipendente dall'Amministrazione stessa ovvero da causa di forza maggiore o da caso fortuito, determini l'applicazione della penale di cui al precedente articolo 7 per un importo massimo superiore al 10% dell'importo contrattuale netto;

qualora l'Appaltatore non trasmetta all'Amministrazione



ed al Direttore dei lavori, nei termini stabiliti dal successivo articolo 31 copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore medesimo al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

qualora l'Appaltatore non adempia alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, e tale inadempimento sia stato accertato dagli organi preposti.

Nei casi sopra elencati, si applicano gli articoli 138, 139 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

La risoluzione contrattuale comporta l'incameramento a pieno titolo della cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

In caso di frode dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha il diritto di sospendere i pagamenti dei lavori regolarmente eseguiti durante il periodo necessario per la definizione dei danni conseguenti al comportamento fraudolento dell'Appaltatore.

ART. 25 Modalità di soluzione delle controversie

Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'art. 240 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006, si applica quanto disposto



dallo stesso articolo, relativamente al raggiungimento dell'accordo bonario.

Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall'Appaltatore nel registro di contabilità, il responsabile del procedimento dovrà valutare l'ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, la relazione riservata del direttore dei lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo. Dopo aver consultato l'Appaltatore sulle condizioni di un eventuale accordo, il responsabile del procedimento dovrà presentare una dettagliata relazione alla Stazione appaltante che, nei successivi sessanta giorni, dovrà assumere le proprie determinazioni in merito dandone comunicazione allo stesso responsabile del procedimento e all'Appaltatore. Nel caso di adesione dell'Appaltatore alle ipotesi presentate di accordo bonario, il responsabile del procedimento convocherà le parti per la sottoscrizione di un verbale di accordo bonario.

Con la sottoscrizione del verbale di accordo bonario da parte dell'appaltatore e della stazione appaltante viene definita qualsiasi contestazione sino a quel momento insorta.

ART. 26 Clausola arbitrale

E' esclusa la clausola arbitrale. .

Per la definizione di qualsiasi controversia relativa all'applicazione, interpretazione e alla risoluzione comunque derivante o connessa al presente contratto la competenza e-



sclusiva è quella del Giudice (e sue articolazioni territoriali) nel cui circondario si trova il luogo in cui il presente contratto è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 20 c.p.c. e dell' art. 34 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, con espressa e totale rinuncia reciproca ad ogni altro foro. Non deroga a detta competenza nemmeno il rilascio di cambiali o emissioni di tratte.

ART. 27 Garanzie per vizi e difetto dell'opera

Salvo il disposto dell'articolo 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente contratto riferite a lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire la Stazione appaltante per la durata di un anno dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla Stazione appaltante. A garanzia



dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla Stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile del procedimento

Art. 28 Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136,137 e 138 del D.Lgs 163/2006.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D.Lgs.163/2006.

ART. 29 Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118, co. 1, del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 30 Cessione dei crediti



L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 163/2006 può effettuare la cessione dei crediti vantati nei confronti della Committente per i lavori derivanti dal presente contratto; tale cessione potrà essere effettuata nei confronti di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle vigenti leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificata al Committente che potrà rifiutarla, con comunicazione al cedente e al cessionario, entro quindici giorni dal ricevimento della notifica stessa.

Le stesse modalità previste per la cessione del credito dovranno essere seguite nell'ipotesi di mandato irrevocabile all'incasso.

L'eventuale cessione dei crediti non pregiudica in alcun modo i diritti del Committente in merito agli obblighi dell'Appaltatore derivanti dal presente contratto.

ART. 31 Subappalto

L'appaltatore ha indicato in sede di gara, i lavori che intende subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.118, comma 1 del d.lgs 163/2006.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, so-



no subappaltabili e affidabili in cottimo nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al presente articolo. Per quanto riguarda i lavori della categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, in forza dell'art. 118, comma 2, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., non può essere superiore al 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente; ai sensi dell'art. 37, comma 11, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il medesimo limite quantitativo sussiste per la categoria scorporabile.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni stabilite dall'art. 118, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

In presenza delle suindicate condizioni, l'Amministrazione provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della re-



lativa richiesta, oppure 15 (quindici) giorni nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo del contratto. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta in presenza di giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che l'Amministrazione abbia provveduto, e in presenza delle condizioni di cui all'art. 118, comma 2, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione si intenderà concessa.

Salvo esigenze particolari accertate in corso d'opera, nel qual caso, potrà venir disposta la liquidazione diretta al subappaltatore, il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito dall'Appaltatore, il quale si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore e procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 24 del presente contratto.

L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;



l'Amministrazione, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i dati di cui all'art. 118, comma 5, D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

ART. 32 Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'Appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore stesso o dei suoi dipendenti. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti:



lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito; le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore; le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile; lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal presente contratto.

ART. 33 Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

Premesso che ogni riferimento alla normativa in materia di sicurezza è da intendersi aggiornato con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e che per tutto ciò che attiene all'attuazione di quanto previsto da tale normativa si farà riferimento al RUP e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSFE), l'appaltatore si obbliga a fornire tem-



pestivamente al CSFE gli aggiornamenti relativi alla sicurezza qualora si verificano mutamenti delle condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, co.9, del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente C.C.N.L. del comparto di riferimento e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di legge di cui sopra il committente procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento e all'affidamento dei lavori alla ditta che segue immediatamente in graduatoria con addebito all'appaltatore delle spese sostenute dall'Amministrazione. L'eventuale esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore.

ART. 34 Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di aver ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.



ART. 35 Obblighi in materia di regolarità contributiva

Si dà atto che l'impresa ha dato dimostrazione della regolarità nei confronti degli adempimenti di natura contributiva, ottemperando a quanto previsto dalla normativa di riferimento Circolare n. 848/2004 Dir. Affari Generali Ministero del Lavoro, DM Lavoro e Previdenza Sociale 24/10/2007, nonché dall'art. 90 comma 9 del D.Lgs. n.81/2008, come certificato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.

ART. 36 Clausola Sociale

A norma di quanto previsto dall'art.9 della LR Marche 18/11/2008, n.33, dalla circolare Ministero Lavoro n.26 del 21/04/2000, in caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dall'applicazione di quanto stabilito dalla normativa, ed in particolare dalla Circolare del 13 maggio 1986 n° 880/U.L. la stazione appaltante comunicherà all'impresa e, se del caso, anche agli altri Enti competenti, l'inadempienza e procederà ad una detrazione del 20% sul pagamento della rata di saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.



ART. 37 Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Appaltatore", ai sensi dell'art. 8 DM n.145/2000 e del comma 3 dell'art.139 del DPR n.207/2010, tutte le spese di bollo, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché delle spese occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.

ART. 38 Riferimenti

Per quanto non previsto e contenuto nel presente contratto, le parti si riportano alle norme contenute nel Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e s.m.i., D.Lgs. 9/04/2008, n.81 s.m.i., leggi, decreti, circolari, regolamenti vigenti alla data di esecuzione dei lavori, nella Regione, Provincia, comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto.

ART. 39 Regime fiscale

Si dichiara, ai fini fiscali, che le opere di cui al presente contratto sono soggette ad IVA, pertanto si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Io sottoscritto, Segretario Generale del Comune di San Benedetto del Tronto, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, letto alle parti stesse ad alta ed intelligibile voce, le



quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestati secondo la legge. Le parti lo confermano, pertanto, in ogni sua parte, sottoscrivendolo insieme a me Segretario, in calce alla presente facciata e firmando il margine esterno dei primi fogli.

Il presente contratto é scritto con l'ausilio di mezzi informatici da persona di mia fiducia e si compone di numero trentanove facciate intere e parte della presente, senza le firme, fino qui.

per IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Il Dirigente Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche

che
arch. Farnush Davarpanah

.....
per l'Impresa

Il legale rappresentante
.....

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE

(dott. ssa Fiorella Pierbattista)
.....

L'impresa dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ. di approvare espressamente quanto stabilito dagli artt. 3 (Condizioni generali del contratto obblighi appaltatore); 4 (Domicilio e rappresentanza



dell'appaltatore); 5 (Termini di esecuzione delle prestazioni); 7 (Penali in caso di ritardo); 8 (oneri a carico dell'appaltatore); 15 (liquidazione dei corrispettivi); 16 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); 19 (specifiche modalità e termini di collaudo); 23 (Clausola risolutiva espressa); 24 (Risoluzione del contratto); 25 (Modalità di soluzione delle Controversie); 26 (Clausola arbitrale); 29 (Divieto di cessione del contratto); 30 (cessioni dei crediti); 31 (subappalto); 32 (danni di forza maggiore) 33 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti); 36 (Clausola Sociale); 37 (Spese contrattuali).

per IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Il Dirigente Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche

arch. Farnush Davarpanah

.....
per l'Impresa

Il legale rappresentante Sig.

.....
IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE

(dott. ssa Fiorella Pierbattista)